

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2009
sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Lituania
(2009/588/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Lituania,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽¹⁾, che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede l'adozione di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio⁽²⁾ stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4) La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l'efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5) L'articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell'articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell'articolo 104, paragrafo 4, del trattato, è giunta alla conclusione che in Lituania esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere sulla Lituania il 24 giugno 2009⁽³⁾.

(6) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Lituania, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7) Secondo i dati comunicati dalle autorità lituane nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, il disavanzo pubblico in Lituania è salito al 3,2 % del PIL nel 2008, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il livello di disavanzo era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso non è stato determinato da una grave recessione economica nel 2008, anno in cui la crescita del PIL è scesa al 3 % dall'8,9 % nel 2007. Questo dato medio annuo della crescita non consente di per sé di considerare eccezionale il disavanzo del 2008. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, se si tengono conto delle misure per l'anno in corso previste nel bilancio del 2009 e nel bilancio suppletivo adottato dal Parlamento a maggio, il disavanzo dovrebbe aumentare al 5,4 % del PIL nel 2009 e, nell'ipotesi di politiche invariate, peggiorare ulteriormente nel 2010 raggiungendo l'8 % del PIL. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

(8) Il debito pubblico lordo rimane ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e si è assestato al 15,6 % del PIL nel 2008. Tuttavia, secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione esso è destinato a salire rapidamente al 22,6 % del PIL nel 2009 e al 31,9 % nel 2010 principalmente a causa del previsto aumento del disavanzo primario.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

⁽³⁾ Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Lituania sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

- (9) In conformità del patto di stabilità e crescita, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le riforme del sistema pensionistico che introducono un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione. Nonostante il deterioramento temporaneo della posizione di bilancio determinato dall'attuazione di queste riforme, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche migliora nettamente. Sulla base delle stime delle autorità lituane, i costi netti di questa riforma ammontano all'1 % del PIL nel 2008 e, a causa della temporanea riduzione dei contributi dal 5,5 % al 2 %, allo 0,5 % nel 2009 e allo 0,4 % nel 2010. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di tali costi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e solo se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento. Per il 2008, che è l'unico anno in cui si può ritenere che il disavanzo sia prossimo al valore di riferimento, tenendo conto dei costi netti della riforma si arriva ad un disavanzo corretto del 2,6 % del PIL. Per il 2009 e il 2010, per contro, la previsione sul disavanzo dei servizi della Commissione non è prossima al valore di riferimento e pertanto i costi della riforma pensionistica non possono essere presi in considerazione.
- (10) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, tiene conto

dei «fattori significativi» solo se è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Lituania questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Lituania esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT
